COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO

per l'istituzione e l'applicazione del

CANONE PATRIMONIALE UNICO

DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA,
DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI,
DI OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI
E DEL CANONE MERCATALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 11 febbraio 2025

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 - Presupposti del canone
Articolo 3 - Ambiti di applicazione del canone
Articolo 4 - Soggetto attivo
Articolo 5 - Funzionario responsabile per la riscossione e l'accertamento del canone
Articolo 6 - Ufficio competente per il rilascio dei titoli autorizzativi

TITOLO II - DISPOSIZIONI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 7 - Disposizioni generali in materia di pubblicità
Articolo 8 - Soggetto passivo
Articolo 9 - Tipologia degli impianti pubblicitari

CAPO 2 - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE

Articolo 10 - Domanda di autorizzazione
Articolo 11 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Articolo 12 - trasferimento dell'autorizzazione
Articolo 13 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo.
Articolo 14 – Revoca, modifica, mancato o ridotto utilizzo, decadenza, estinzione.
Articolo 15 - Rinuncia all'autorizzazione.
Articolo 16 - Anticipata rimozione
Articolo 17 - Divieti e limitazioni
Articolo 18 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
Articolo 19 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

CAPO 3 - CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI– RIDUZIONI – ESONERI ED ESENZIONI

Articolo 20 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
Articolo 21 - Modalità di applicazione del canone
Articolo 22 - Insegne d'esercizio
Articolo 23 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere
Articolo 24 - Mezzi pubblicitari vari
Articolo 25 - Riduzioni
Articolo 26 - Esoneri ed esenzioni

TITOLO III - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni
Articolo 28 - Servizio delle pubbliche affissioni
Articolo 29 - Modalità di richiesta ed effettuazione delle pubbliche affissioni
Articolo 30 - Affissioni d'urgenza
Articolo 31 - Canone sulle pubbliche affissioni
Articolo 32 - Materiale pubblicitario abusivo
Articolo 33 - Riduzione del canone
Articolo 34 - Esenzione dal canone

TITOLO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 35 - Disposizioni generali in materia di occupazioni suolo pubblico
Articolo 36 - Tipi di occupazione
Articolo 37 - Occupazioni occasionali
Articolo 38 - Soggetto passivo.

CAPO 2 - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Articolo 39 - Domanda di concessione

Articolo 40 - Occupazione di suolo per opere pubbliche o lavori in economia
Articolo 41 - Obblighi del concessionario
Articolo 42 - Istanze d'urgenza
Articolo 43 - Rinnovo o proroga delle concessioni/autorizzazioni
Articolo 44 - Voltura/subentro delle concessioni
Articolo 45 - Revoca, rinuncia
Articolo 46 - Decadenza - Estinzione della concessione
Articolo 47 - Occupazioni abusive

CAPO 3 - CRITERI DI APPLICAZIONE - ESONERI ED ESCLUSIONI - RIDUZIONI

Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Articolo 49 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
Articolo 50 - Determinazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico
Articolo 51 - Occupazioni escluse dall'applicazione del canone
Articolo 52 – Riduzioni del canone

CAPO 4 - PARTICOLARI TIPI DI OCCUPAZIONE

Articolo 53 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi
Articolo 54 - Passi carrabili
Articolo 55 - Manifestazioni ed eventi
Articolo 56 - Spettacoli viaggianti
Articolo 57 - Attività artistiche di strada
Articolo 58 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie
Articolo 59 - Occupazioni del soprasuolo
Articolo 60 - Occupazioni per lavori edili
Articolo 61 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali
Articolo 62 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza
Articolo 63 - Occupazione del sottosuolo
Articolo 64 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario
Articolo 65 - Occupazione di aree "a standard"

TITOLO V- CANONE MERCATALE

Articolo 66 - Disposizioni generali
Articolo 67 - Occupazione di spazi ed aree destinati a mercati
Articolo 68 - Soggetto passivo
Articolo 69 - Determinazione del canone mercatale
Articolo 70 - Riduzioni
Articolo 71 - Occupazione occasionale a seguito di spunta

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA RISCOSSIONE, L'ATTIVITA' DI RECUPERO E I RIMBORSI. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO

Articolo 72 - Modalità di pagamento
Articolo 73 - Versamento del canone
Articolo 74 - Versamento del canone per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari temporanee.
Articolo 75 -Versamento del diritto per le pubbliche affissioni
Articolo 76 - Versamento del canone mercatale
Articolo 77 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 78 - Attività di verifica e controllo
Articolo 79 - Autotutela
Articolo 80 - Rimborsi
Articolo 81 - Sanzioni ed interessi
Articolo 82 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosi come modificati dall'art. 1, comma 757 della Legge n. 207 del 30.12.2024.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 2 - Presupposti del canone

1.I presupposti del canone sono:

a) l'occupazione permanente o temporanea di qualunque tipologia ed effettuata con qualunque mezzo o modalità, anche abusiva, delle aree o degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari visivi e acustici, anche abusiva, mediante impianti installati su aree o spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Articolo 3 - Ambiti di applicazione del canone

1.Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a) art.2 si definisce occupazione di suolo pubblico:

a) l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
b) l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, dei mercati comunali ed attività similari;
c) la libera disponibilità dell'area antistante il passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta;
d) Le occupazioni di suolo e spazi pubblici la cui area sia da commisurare tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica la tariffa relativa all'occupazione principale.

3.Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b) art. 2 si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

a) i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

4.Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario.

6. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie impositiva calcolata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

7.Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

8.Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune;

Articolo 4 - Soggetto attivo

1.Soggetto attivo è il Comune, sul cui territorio si verifica l'occupazione di suolo pubblico o l'occupazione di aree e spazi mercatali o l'esposizione pubblicitaria.

2.Il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province o di altri enti pubblici.

Articolo 5 - Funzionario responsabile per la riscossione e l'accertamento del canone

1. La Giunta comunale designa il funzionario e il suo vice cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'accertamento e la riscossione del canone di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

3. Il comune ai sensi dell'articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6 - Ufficio competente per il rilascio dei titoli autorizzativi

1. Tutti gli adempimenti necessari per il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative sono di esclusiva prerogativa e competenza del Responsabile SUAP o del Responsabile SUE.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 7 - Disposizioni generali in materia di pubblicità

1. Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dal D.P.R. n. 495/1992 e dal D.P.R. 610/1996.

3. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- Sono **permanenti** le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

- Sono **temporanee** le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

4. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica. Si applica il comma 6 dell'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 8 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso o l'obbligato in solido.

2. È considerato obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, nonché il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio pubblicitario.

Articolo 9 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:

a) **Insegna di esercizio**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi;

b) **Insegna pubblicitaria**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;

c) **Pubblicità su veicoli**: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato;

d) **Pubblicità con veicoli d'impresa**: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;

e) **Pubblicità varia**: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili, esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;

f) **Impianti pubblicitari**: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati, che possono essere luminosi sia per luce diretta che per luce indiretta;

g) **Impianto pubblicitario di servizio**: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para-pedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;

h) **Impianto di pubblicità o propaganda**: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti;

i) **Preinsegna**: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto utilizzabile su una sola o su entrambe le facce (bifacciale e bidimensionale) supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

2.Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

CAPO 2 - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE

Articolo 10 - Domanda di autorizzazione

1.La domanda di autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari deve essere redatta in bollo, inoltrata tramite PEC o altre forme previste dall'Ente, e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, la partita I.V.A., il recapito telefonico, l'indirizzo PEC o e-mail;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A., il recapito telefonico, l'indirizzo PEC, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione, la tipologia, le dimensioni e la durata di esposizione del mezzo pubblicitario.

2.La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione specifica (planimetrie, bozzetti, documentazione fotografica dello stato di fatto e futuro, etc.) in relazione alla tipologia di esposizione pubblicitaria. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.

3.La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone e nel caso in cui s'intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato.

4.Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

5.Laddove fosse necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

6.Il responsabile per le autorizzazioni SUAP o il responsabile per le autorizzazioni SUE, avvia il relativo procedimento istruttorio. Ove l'istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione.

7.L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma precedente.

8.Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall'ufficio protocollo comunale. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione da altra Pubblica Amministrazione.

9.Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.. Il diniego deve essere espresso e motivato.

10.L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato, decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

11.L'ufficio competente ex art. 6 provvede a comunicare al richiedente l'avvenuto rilascio e le modalità per il ritiro dell'autorizzazione. Contestualmente trasmette all'ufficio tributi comunale copia digitale del provvedimento amministrativo.

Articolo 11 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1.Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari in conformità all'autorizzazione e al presente regolamento;
b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno, mantenendoli in condizioni di sicurezza;
c) mantenere l'ordine e la pulizia dell'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
e) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, nel caso in cui vengano meno le condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o a seguito di motivata richiesta del Comune;
f) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
h) versare il canone alle scadenze previste.

Articolo 12 - Trasferimento dell'autorizzazione

1.Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2.Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, inviando

all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi di cui all’art. 10 gli estremi della autorizzazione in questione.

3.Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere verificata dall’ufficio tributi.

4.La voltura dell’autorizzazione non dà luogo a rimborso.

5.Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

6.Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata al Comune una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

7.Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita siti nel territorio comunale, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 13 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo.

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone e con quanto previsto dal precedente art. 11, ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La domanda di rinnovo in bollo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata dall'autodichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii..

Articolo 14 - Revoca, modifica, mancato o ridotto utilizzo, decadenza, estinzione.

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto della normativa vigente.

2. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo. La modifica d’ufficio e la sospensione sono comunicate tramite modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento ovvero tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.

3. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo del mezzo pubblicitario, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

5. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
- inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, delle prescrizioni del presente regolamento e delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rilascio;
- mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 120 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata.

6. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

7. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 15 - Rinuncia all'autorizzazione.

1. La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata all'ufficio protocollo entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'ufficio protocollo trasmetterà la comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e all'ufficio tributi. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o né al ricalcolo del canone dovuto per detto anno.

Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 1, comma 833, lett. l) della Legge 160/2019, verrà applicata a partire dall'anno successivo.

Articolo 16 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere alla rimozione della pubblicità entro la data che indicata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 17 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare, di volta in volta e per tempi ed orari limitati, da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo, agli edifici scolastici e ai luoghi di culto.

2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 18 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità

stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 19 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione.

2. Dalle forme abusive di pubblicità sorge l'obbligazione di corrispondere un'indennità, il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso la pubblicità fosse stata regolarmente autorizzata, maggiorato del 50%. L'applicazione dell'indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove la pubblicità abusiva sia successivamente regolarizzata. A tal fine si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza vi provvede il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, con addebito delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta, provvedendo al rilascio di autorizzazione a sanatoria.

CAPO 3 - CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI– RIDUZIONI – ESONERI ED ESENZIONI

Articolo 20 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;

b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera c), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale, secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di

arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile (ai sensi dell'art. 1, comma 757, lettera a) della legge n. 207 del 30/12/2024), entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 21 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti con esclusione della superficie relativa ad eventuali elementi privi di carattere pubblicitario.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio e salvo i casi espressamente previsti dalla norma quali la distribuzione di materiale pubblicitario (manifestini, volantini e similari) nonché la pubblicità sonora, il cui canone viene determinato secondo specifiche disposizioni.
3. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 22 - Insegne d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. In caso di pluralità di insegne si considera, ai fini dell'esenzione, la superficie totale risultante dalla sommatoria delle singole superfici, ciascuna arrotondata con i criteri di cui all'art. 21. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati il canone è dovuto per l'intera superficie.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne

d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 23 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione, fatta salva l'esenzione prevista all'articolo 26, comma 1, lettera K;

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 24 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili (mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni), palloni frenati e simili il canone è dovuto per ogni giorno o frazione di esposizione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

3. Per la pubblicità sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione

Articolo 25 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
   a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 26 - Esoneri ed esenzioni

1. Sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione e dal pagamento del canone:
   a. i mezzi pubblicitari di qualunque tipologia di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
   b. la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
   c. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
   d. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro

insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;

e. gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
f. gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
g. i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
h. i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
i. le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli;
j. i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
k. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
l. i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;
m. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
n. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i limiti previsti dall'art. 1, comma 833, lett. m) della L. 160/2019;
o. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
p. le vetrine esposizioni;
q. la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro.

2. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione se di superficie superiore ai 300cm^2:

a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
b) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune stesso riguardante la propria attività istituzionale;
c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
d) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
e) le locandine, la pubblicità itinerante e quella effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali;

f) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;

g) le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi.

TITOLO III - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione, così come elencati nell'allegato B al presente regolamento.

Articolo 28 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del comune costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 29 - Modalità di richiesta ed effettuazione delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni vanno richieste all'ufficio tributi, attraverso e-mail, con l'indicazione di tutti i dati necessari, ed in particolare:

- dati anagrafici completi, codice fiscale- partita IVA, recapiti del richiedente (soggetto obbligato al versamento del canone);
- numero dei manifesti e dimensione degli stessi;
- contenuto del messaggio pubblicitario;
- data di inizio dell'affissione e durata della stessa (10gg, 15gg, 20gg);
- documentazione attestante il diritto a riduzioni/esclusioni.

2. Le affissioni:

- hanno luogo, di regola, nella giornata di Martedì, salvo che per le affissioni di manifesti funebri, e pertanto il materiale deve pervenire all'ufficio preposto entro il Venerdì precedente l'inizio dell'affissione.
- sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione;

3. La disponibilità o la mancanza di spazi sono comunicate al committente per iscritto (anche con e-mail) entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

4. Contestualmente alla conferma della disponibilità di spazi viene trasmesso il modello di versamento del canone. Il pagamento deve avvenire prima dell'inizio dell'affissione;

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo;

6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche o da altre cause di forza maggiore non comporta responsabilità dell'ente. Il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme indebitamente versate.

7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita dandone comunicazione scritta all'ufficio competente;

8. Per le affissioni in specifiche postazioni a richiesta dell'interessato, il canone da corrispondere viene maggiorato del 100%.

Articolo 30 - Affissioni d'urgenza

1. Per le affissioni di annunci mortuari da effettuare nel medesimo giorno della richiesta, in aggiunta al canone è dovuto il diritto d'urgenza nella misura fissa di € 25,82 per ciascuna commissione.

2. Nel caso di impossibilità a provvedere nei tempi richiesti da parte del servizio affissioni comunali, il richiedente è autorizzato a provvedervi autonomamente; è comunque dovuto il canone ed il diritto d'urgenza di cui al precedente comma 1;

Articolo 31 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone nella misura stabilita con delibera Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 32 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 33 - Riduzione del canone

1. La tariffa del canone per il servizio delle pubbliche affissioni è **ridotta alla metà**:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.

Articolo 34 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
c) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
d) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
e) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO 1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 35 – Disposizioni generali in materia di occupazioni suolo pubblico

1. Il presente titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime.

2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso, nonché privo di ogni tipo di rifiuto. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

3. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione, anche planimetrica, qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti ex art. 6. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti di decoro, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, potrebbero essere imposte al titolare della concessione specifiche prescrizioni.

4. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, salvo diversa ed esplicita disposizione, sono a titolo oneroso.

6. È posto, a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, alla cui acquisizione è subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notiziare previamente l'amministratore.

7. Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie"), le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.

8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 36 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, salvo i casi di occupazione occasionale di cui all'art 37, possono essere di due tipi:

a) **Permanenti:** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo (24 ore su 24 ore) del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) **Temporanee:** le occupazioni di durata inferiore all'anno (giornaliere, settimanali, mensili). Se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 37 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di

somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture, o taglio del verde senza mezzi meccanici;

d) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2.Le occupazioni occasionali devono essere precedute da apposita comunicazione scritta, trasmessa almeno dieci giorni lavorativi antecedenti l'inizio dell'occupazione, all'Ente. Fatto salvo il caso di divieto o di particolari prescrizioni, l'ufficio comunale competente comunicherà il canone dovuto. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione.

Articolo 38 - Soggetto passivo.

1 Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del 1° Gennaio di ciascun anno.

CAPO 2 - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Articolo 39 - Domanda di concessione

1.La domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico deve essere redatta in bollo, inoltrata tramite PEC o altre forme previste dall'Ente, e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale, la partita I.V.A., il recapito telefonico, l'indirizzo PEC o e-mail;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A., il recapito telefonico, l'indirizzo PEC, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore. In caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;

d) l'ubicazione e la superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;

f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

2.La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione.

3.Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

4.Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

5.Laddove fosse necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del

procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

6.Salvo i casi di urgenza di cui al successivo articolo 42, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

7.Le occupazioni occasionali sono soggette alla specifica procedura prevista all'art. 37 .

8. L'ufficio responsabile per il rilascio delle concessioni ex art. 6, avvia il relativo procedimento istruttorio. Ove l'istanza risulti incompleta ovvero carente della documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione.

9.L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma precedente.

10.Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quella risultante dal timbro a data, apposto dall'ufficio protocollo comunale. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione da altra Pubblica Amministrazione.

11.Il rilascio della concessione comporta valutazioni tecniche e discrezionali, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. . Il diniego deve essere espresso e motivato.

12.La concessione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare l'occupazione. La concessione è valida per il periodo in essa indicato, decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza la concessione deve essere esibita dal titolare.

13.L'atto di concessione deve contenere:

a) l'anagrafica completa del concessionario indicata nella domanda di rilascio;
b) l'esatta quantificazione, decorrenza, durata e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

14.L'ufficio competente ex art. 6 provvede a comunicare al richiedente l'avvenuto rilascio e le modalità per il ritiro della concessione. Contestualmente trasmette all'ufficio tributi comunale copia digitale del provvedimento amministrativo.

15.In presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo, ed in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, l'Amministrazione può scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa.

16.Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico funzionali a eventi/manifestazioni il richiedente dovrà dichiarare di svolgere l'attività nel pieno rispetto dei valori costituzionali.

17.Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modifiche del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

Articolo 40 - Occupazione di suolo per opere pubbliche o lavori in economia

1.Nel caso di occupazione di suolo per la realizzazione di un'opera pubblica, il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

2.Nel caso di occupazione di suolo pubblico per lavori eseguiti in economia diretta dal Comune resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 41 - Obblighi del concessionario

1.Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare ha l'obbligo di:

- custodire l'atto di concessione comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- versare il canone alle scadenze previste; Il canone è dovuto indipendentemente dell'effettivo utilizzo della concessione;
- mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa;
- alla scadenza della concessione restituire integro e pulito il suolo occupato. Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali.

Articolo 42 - Istanze d'urgenza

1.Per motivi di reale urgenza operativa e per lavori che non possono essere previsti e programmati, è possibile avvalersi dell'autorizzazione d'urgenza. L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio tecnico comunale e alla polizia municipale, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La comunicazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'ufficio competente.

2. L'occupazione dovrà essere regolarizzata presentando istanza ai sensi dell'art. 39 del presente Regolamento, entro le 48 ore lavorative successive.

3.L'ufficio tecnico provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza e a rilasciare il provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria. Verranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza. In mancanza della dichiarazione delle misure di cantiere, all'atto della presentazione dell'istanza di occupazione, l'ufficio imputerà 20 mq di occupazione a titolo forfettario.

2.In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

3.Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 43 - Rinnovo o proroga delle concessioni/autorizzazioni

1.Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che i pagamenti del canone risultino regolari.

2.Il titolare della concessione o autorizzazione temporanea può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.

3.La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione temporanea con le stesse modalità previste dall'Articolo 39 del presente Regolamento.

4.Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.

5.Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio.

6.Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del relativo canone.

Articolo 44 - Voltura/subentro delle concessioni

1.Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2.Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare entro 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda ai sensi dell'art. 39 corredata dagli elementi previsti.

3.Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

4.Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

5.Il subentrante è tenuto al pagamento del canone a partire dalla data del subentro. Il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone fino alla data di cessione. Nel caso il cedente abbia già versato l'intero canone per l'annualità in cui è avvenuto il subentro, potrà richiedere il rimborso della quota di canone versata in eccesso.

6.L'ufficio competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 45 - Revoca, rinuncia.

1.La concessione è revocata d'ufficio:

a) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
b) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale è stato concesso;
c) inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, e inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento e delle altre norme vigenti in materia;
d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso, se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

2.In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) mancato o parziale utilizzo dell'area non dipendente dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo, previo ripristino del suolo, qualora necessario;
b) mancato o parziale utilizzo derivante da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:
   - concessioni permanenti: se la rinuncia è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno del medesimo anno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
   - concessioni temporanee: il concessionario è tenuto alla presentazione della rinuncia prima della scadenza della concessione. In tal caso è dovuto il rimborso del canone versato relativamente al solo periodo rinunciato.

Articolo 46 – Decadenza/estinzione della concessione

1. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
   - mancato ritiro della concessione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio;
   - mancata effettuazione dell'occupazione richiesta entro 120 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
   a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
   b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
   c) il trasferimento a terzi della attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento;
   d) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile;
   e) la cessazione dell'attività.

3. Nelle fattispecie di estinzione della concessione di cui alle lettere a) b) ed e) del comma precedente è fatto obbligo di rimuovere l'occupazione entro 15 giorni dall'avvenuta estinzione. Decorso tale termine l'occupazione è da considerarsi abusiva.

Articolo 47 - Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive:
   a) le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione;
   b) le occupazioni che eccedono rispetto alla superficie dell'area concessionata, ovvero che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione;
   c) le occupazioni occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto imposto dall'Ente, o eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.

5. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere un'indennità, il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata, maggiorato del 50%. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata.

6. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento

si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

7.Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

CAPO 3 - CRITERI DI APPLICAZIONE – ESONERI ED ESCLUSIONI – RIDUZIONI

Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1.Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.

2.La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;
b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o, quando previsto dal presente regolamento, in metri lineari;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3.I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale , secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo (ai sensi dell'art. 1, comma 757, lettera a) della legge n. 207 del 30/12/2024), entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 49 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1.Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2.La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 50 - Determinazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico

1.Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

5. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati da filo muro.

6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa, e sono comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

7. Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste per particolari tipi di occupazione di cui al capo 4 del presente titolo nonché le disposizioni specifiche per le occupazioni di spazi destinate ai mercati di cui al successivo Titolo V.

Articolo 51 - Occupazioni escluse dall'applicazione del canone

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:

a) i balconi, le verande, i bow-window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale e i gradini;
b) le occupazioni di aree cimiteriali;
c) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
d) le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
e) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, salvo diversa disposizione;
f) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
g) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;
h) Le occupazioni con elementi d'arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini lanterne, lampade, lampioni) poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
i) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
j) le occupazioni che sono complessivamente inferiori inferiore al metro quadrato o lineare.
k) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali. L'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dal Comune per l'ultimazione delle opere, salvo che il ritardo sia imputabile all'impresa. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone sulle predette aree

per l'intero periodo oggetto di proroga;

l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

m) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.

2.Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune stesso per attività di pubblico interesse.

3.Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico si applica il disposto del comma 6 art. 3 del presente regolamento.

4.A norma dell'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i,, il canone non è dovuto per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e per i relativi stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

Articolo 52- Riduzioni del canone

1. Per le occupazioni del sottosuolo il canone è ridotto ad 1/4;

2. Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni il canone è ridotto del 30%; oltre i 30 giorni il canone è ridotto del 50% - la presente riduzione si cumula a quelle dei successivi commi 3 e 4 se applicabili;

3. Per le occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia il canone è ridotto del 50%;

4. Per le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto dell'80%;

5. Tenuto conto della natura patrimoniale del canone, l'Amministrazione, per ragioni di utilità sociale o di pubblico interesse, può approvare con deliberazione della Giunta Comunale riduzioni del canone, fino all'esenzione totale.

CAPO 4 - PARTICOLARI TIPI DI OCCUPAZIONE

Articolo 53 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi

1.Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.

2.Il canone è dovuto sulla base delle utenze complessive di ciascun soggetto moltiplicata per la tariffa forfettaria stabilita dal comma 831 dell'art. 1 della legge 160/2019. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800 (ottocento).

3.Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

4.Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato

al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

5.Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 54 - Passi carrabili

1.Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2.La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3.Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo. La superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri di cui al comma precedente.

4.Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio tecnico comunale.

5.Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 55 - Manifestazioni ed eventi

1.Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio comunale.

2.La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri enti ed Uffici comunali (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, eccetera).

3.La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando anche i tempi di montaggio ed di smontaggio.

4.La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il ripristino con esito favorevole, dei luoghi occupati.

5.La Giunta Comunale con proprio provvedimento può disporre l'adozione di ulteriori prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni.

Articolo 56 - Spettacoli viaggianti

1.Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge e, in particolare, a scopo esemplificativo:

a. giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
b. balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
c. teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
d. circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
e. auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
f. spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
g. carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. Le superfici delle occupazioni di cui al comma 1 sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, igiene, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico da parte di circhi, luna park e simili è rilasciata previo deposito cauzionale o fidejussione dell'importo:

- di euro 1.000,00 sino a 500 metri quadrati di superficie occupata per un periodo massimo di 15 giorni;
- di euro 3.000,00 per occupazioni superiori a 15 giorni indipendentemente dalla superficie occupata.

Articolo 57 - Attività artistiche di strada

1. L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.

2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:

a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati due;
d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza, igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 58 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie

1.Per "dehors" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, anche su pedana, con o senza delimitazioni, e nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza, igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 59 - Occupazioni del soprasuolo

1.Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo quali, a titolo esemplificativo, tende solari, bracci, fanali e simili.

2.Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 60 - Occupazioni per lavori edili

1.La concessione per l'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto.

2.Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:

a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.

3.Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.

4.Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti comunali in materia vigenti.

5.Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

6.Dopo il rilascio della prima concessione, non sono ammessi più di due rinnovi, se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.

Articolo 61 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali

1.Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico.

2.La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.

3.La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).

4.Le attività relative devono svolgersi nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza, igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

5.Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire la circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:

a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.

6.Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.

7.Le autorizzazioni di taglio stradale sono soggette a deposito cauzionale.

Articolo 62 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza

1.Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, ai competenti uffici comunali.

2.La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono, confermata tramite PEC, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3.Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.

Articolo 63 - Occupazione del sottosuolo

1.Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria è ridotta a un quarto.

2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3.Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante (complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessori) deve essere presentata istanza all'ufficio SUAP, secondo le disposizioni normative vigenti, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 64 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario

1.Per la costruzione di opere edilizie a titolo precario (intercapedini, griglie, pensiline, vetrine, bacheche, lucernari, rampe, cabine foto e telefoniche, armadi tecnologici e centrali termiche, etc.) deve essere presentata

istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire e della concessione, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 65 - Occupazione di aree "a standard"

1. L'amministrazione comunale, con proprio provvedimento, individua le aree standard da concedere in occupazione a privati.

2. Le aree a standard destinate ad orti sono individuate nell'Allegato C del presente Regolamento.

3. L'occupazione di aree "a standard" è soggetta a stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, pena rescissione della stessa:

a) gli appezzamenti dovranno essere destinati esclusivamente a coltivazione ad orto;
b) non potranno essere piantumati alberi ad alto fusto o cespugli;
c) potranno essere recintati solo mediante paletti in legno infissi nel terreno e rete metallica plastificata color verde di h. 1,50 m;
d) nessuna altra opera anche provvisoria potrà essere realizzata dal concessionario, salvo la posa di una casetta prefabbricata porta attrezzi di superfice coperta massima di 6 mq;
e) gli appezzamenti andranno mantenuti con il massimo decoro ed ordine (non sono ammesse cataste di legname, letame o pacciame, rifiuti);
f) è fatto espresso divieto di comodato.

2. I lotti vengono assegnati allo stato di fatto in cui si trovano. Eventuali migliorie apportate dal concessionario restano acquisite dal concedente senza obbligo di compenso, salvo sempre per il concedente il diritto di pretendere dal concessionario il ripristino dell'appezzamento nello stato in cui questo lo ha ricevuto.
3. L'Ente è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare al concessionario dall'attigua strada di lottizzazione o per contenziosi tra vicini.
4. Il concessionario è custode dell'appezzamento in concessione ed è responsabile verso il concedente ed i terzi di eventuali danni a loro causati.
5. L'occupazione di area "a standard" è considerata permanente e si rinnova annualmente con il pagamento del relativo canone.

TITOLO V- CANONE MERCATALE

Articolo 66 - Disposizioni generali

4. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

5. L'autorizzazione all'occupazione di aree mercatali può essere rilasciata anche per periodi superiori all'anno ed è comunque considerata occupazione temporanea.

Articolo 67 - Occupazione di spazi ed aree destinati a mercati

1. Le aree destinate ai mercati settimanali sono individuate nell'allegato D) al presente regolamento;

2. L'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento, istituisce, modifica o abolisce i mercati settimanali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

3. Lo svolgimento degli stessi, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi sono disciplinati dalla

normativa e dai regolamenti vigenti in materia.

Articolo 68 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 69 - Determinazione del canone mercatale

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa;
2. La superficie è quella risultane dalla concessione;
3. La durata dell'occupazione si determina come segue:
   a) nel caso la concessione si protragga per l'intero anno di riferimento si applica la tariffa giornaliera per un numero convenzionale di 52 giorni annui;
   b) nel caso di concessioni di durata inferiore all'anno, o nel caso di inizio o termine della concessione in corso d'anno, si considera un numero convenzionale di giorni calcolato in 12mi, considerando il numero di mesi (qualsiasi frazione di mese corrisponde a mese intero) nei quali la concessione è in essere.

4. La tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 70 - Riduzioni

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
2. Nel caso in cui lo svolgimento del mercato sia limitato ad una fascia oraria di durata inferiore alle 9 ore, il canone sarà ridotto del 50%. Tale riduzione si cumula con quella prevista al precedente comma 1.
3. Le riduzioni sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 71 - Occupazione occasionale a seguito di spunta

1. Le aree mercatali non oggetto di concessione e pertanto da considerarsi libere o i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 9.00 possono essere assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
2. Agli "spuntisti" si applicherà un canone forfettario giornaliero.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA RISCOSSIONE, L'ATTIVITA' DI RECUPERO E I RIMBORSI. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO

Articolo 72 - Modalità di pagamento

1. Tutti gli importi dovuti ai sensi del presente Regolamento sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (nodo dei pagamenti PagoPA) o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, i termini ordinari stabiliti dal presente Regolamento, possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 73 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto per pubblicità e occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro i termini comunicati dall'Ente contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive il versamento del canone va effettuato entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno.
4. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso.
5. Il canone viene corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 Aprile, 30 giugno, 31 Agosto, 31 Ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 2.000,00 (duemila).

Articolo 74 - Versamento del canone per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari temporanee.

1. Il canone dovuto per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari temporanee viene determinato all'atto del rilascio dell'autorizzazione/concessione.
2. Il versamento va effettuato nei tempi e nei modi indicati dall'ufficio competente al rilascio

Articolo 75 -Versamento del diritto per le pubbliche affissioni

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni viene effettuato al momento della richiesta del servizio. L'ufficio preposto comunica la disponibilità degli spazi e l'importo dovuto. L'esecuzione della commessa è subordinata al pagamento del diritto.

Articolo 76 - Versamento del canone mercatale

1. Il canone dovuto per occupazioni di aree mercatali va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro i termini comunicati dall'Ente contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive il versamento del canone va effettuato entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno.
4. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso.
5. Il canone dovuto dagli "spuntisti" va versato all'atto della spunta della presenza.

Articolo 77 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dovuto per canone, sanzioni e interessi non supera i 5,00€ (cinque).

Articolo 78 - Attività di verifica e controllo

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre agli agenti di Polizia Locale ed ai restanti

agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, provvedono, ai sensi dell'art. 1, comma 179 della L. 296/2006, il Responsabile dell'Entrata nonché altri soggetti cui è affidata la gestione del canone, ai quali siano stati conferiti gli appositi poteri, con provvedimento adottato dal Responsabile del servizio competente.

2. L'Ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni e delle indennità dovute per occupazioni abusive, non versati alle scadenze previste, ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. 160/2019.

Articolo 79 - Autotutela

1. Si applica il Regolamento comunale vigente.

2. Il funzionario responsabile dell'entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato;

3. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni all'Ente può richiedere l'annullamento o la rettifica dell'atto.

Articolo 80 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine del 31 Dicembre del quinto anno successivo alla data di pagamento. Il Comune provvede al rimborso nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza previa verifica dell'importo dovuto.

2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale

Articolo 81 - Sanzioni ed interessi

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione del 30 per cento del canone dovuto, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

2. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

3. Su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, il Responsabile dell'entrata può concedere il pagamento rateale delle somme dovute ai sensi dell'art. 1 commi da 796 a 801 della legge n. 160 del 27/12/2019.

Articolo 82 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

4. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

5. Il regolamento per l'Imposta Comunale di Pubblicità e COSAP – regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rimangono in vigore ai soli fini dell'attività di accertamento dell'entrata.

6. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2025. In sede di prima applicazione e versamento del Canone Unico si considerano le autorizzazioni rilasciate ai fini dell'Imposta Comunale di Pubblicità e le concessioni/autorizzazioni per l'Occupazione di Suolo Pubblico ai fini dell'applicazione del COSAP già in essere alla data del 31/12/2020.

7. Sono fatte salve le concessioni/autorizzazioni rilasciate dall'1/1/2021 alla data di approvazione del presente regolamento per quanto non in contrasto con il presente regolamento.

8. L'eventuale canone versato dall'1/1/2021 alla data di approvazione del presente regolamento e delle relative tariffe è da considerarsi a titolo di acconto.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE STRADE

ZONA 1

denominazione	tipologia area
Parco Via XXV Aprile - San Marino	parco
Parco Arcobaleno - San Marino	parco
Parco Via Martiri della Libertà - Pieve Delmona	parco
Piazza Bellaria	Piazza/Parcheggio
Sp. Ex s.s. n. 10	strada
Via 1° Maggio	strada
Via Aldo Moro	strada
Via Alfredo Pestoni	strada
Via Anna Frank	strada
Via Arti e Mestieri	strada
Via Carso	strada
Via Cesare Battisti	strada
Via Del Lavoro	strada
Via Delle Economie	strada
Via Enrico Berlinguer	strada
Via Genova	strada
Via Giovanni Lonati	strada
Via Giovanni Savaresi	strada
Via Isonzo	strada
Via Martiri della Libertà	strada
Via Monte Grappa	strada
Via Paolo Ferrari	strada
Via Pari Opportunità	strada
Via Pasubio	strada
Via Piave	strada
Via Pietro nenni	strada
Via Roma	strada
Via Sandro Pertini	strada
Via Tersillo Volta	strada
Via Trento Trieste	strada
Via XXV Aprile	strada
Viale Repubblica	strada
Vicolo Chiuso	strada
Vicolo Remo Dadda	strada

ZONA 2

denominazione	tipologia area
Via Bagnarolo	strada
Via Ostiano	strada
Zone esterne ai centri abitati	

Allegato B - SERVIZIO AFFISSIONI - ELENCO PUNTI DI AFFISSIONE

LOCALITA'	INDIRIZZO	LARGHEZZA (m)	ALTEZZA (m)	MQ PER TABELLONE
SAN MARINO	VIA LONATI (Ambulatorio)	2,50	1,95	4,80
SAN MARINO	VIA CESARE BATTISTI	3,00	2,00	6,00
SAN MARINO	VIALE REPUBBLICA	2,50	2,50	6,25
CA DE MARI	VIA ROMA	3,00	2,00	6,00
CA DE MARI	VIA ROMA (scuola)	3,00	2,00	6,00
PIEVE DELMONA	VIA MARTIRI LIBERTA'	3,00	2,00	6,00
GADESCO	VIA MONTEGRAPPA	3,00	2,00	6,00
CA' DE QUINZANI	VIA PASUBIO	3,00	2,00	6,00
SAN PIETRO	VICOLO REMO DADDA	2,00	2,00	4,00
SAN PIETRO	VIA TERSILLO VOLTA	3,00	2,00	6,00
---	VIA OSTIANO	2,00	1,00	2,00

Allegato C - AREE A "STANDARD" (ORTI)

NON SONO STATE INDIVIDUATE AREE STANDARD DA CONCEDERE IN USO A PRIVATI

Allegato D - AREE MERCATALI

MERCATO SAN MARINO		
(deliberazione consiglio comunale n. 39 del 5 Novembre 1999)		
GIORNO/ORARIO:	GIOVEDI' dalle ore 8,30 alle ore 13,00	
DIMENSIONI di un singolo posteggio	**n. posteggi**	**tipologia**
45 mq	8	alimentari/non alimentari
35 mq	7	alimentari/non alimentari
35 mq	2	riservati ad agricoltori per la vendita dei loro prodotti